

Bruxelles, 4 ottobre 2024
(OR. en)

14156/24
ADD 1

UK 138
ENER 482

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	4 ottobre 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2024) 439 final
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per l'energia istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in riferimento all'istituzione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 439 final.

All.: COM(2024) 439 final

Bruxelles, 4.10.2024
COM(2024) 439 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di comitato specializzato per l'energia istituito dall'accordo
sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e
la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte,
e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in riferimento
all'istituzione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento**

ALLEGATO

Decisione n. x/202x

DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER L'ENERGIA

**ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA I) DELL'ACCORDO
SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE
EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA
PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
DALL'ALTRA**

del x xxxx 202x

relativa all'istituzione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento

IL COMITATO SPECIALIZZATO PER L'ENERGIA,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- (2) L'articolo 8, paragrafo 1, lettera I), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione istituisce il comitato specializzato per l'energia. I suoi poteri per le materie attinenti al suo ambito di competenza sono definiti all'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
- (3) L'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per l'energia il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere gruppi di lavoro.
- (4) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascun gruppo di lavoro istituito assiste, sotto la supervisione di un comitato, detto comitato nell'assolvimento dei suoi compiti, in particolare ne prepara i lavori e svolge i compiti da quello assegnati.
- (5) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascun gruppo di lavoro istituito comprende rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito ed è copresieduto da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante del Regno Unito.
- (6) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascun gruppo di lavoro stabilisce il rispettivo regolamento interno e il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.
- (7) È opportuno che il comitato specializzato per l'energia istituisca, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento che operi sotto la sua supervisione. Il gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbe stabilire il proprio regolamento interno. Esso dovrebbe riferire periodicamente in merito alle proprie attività al comitato specializzato per l'energia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito il gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento.
2. Esso stabilisce il proprio regolamento interno durante la prima riunione.

Articolo 2

1. Il gruppo di lavoro si riunisce su decisione dei copresidenti di comune accordo.
2. Esso riferisce periodicamente al comitato specializzato per l'energia in merito ai risultati e alle conclusioni delle sue riunioni.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

*Per il comitato specializzato per l'energia
I copresidenti*